InformaClienti
NUMERO 6 DEL **30/06/2025**
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI GIUGNO

IN PRIMO PIANO

IL DL ACCONTI IRPEF 2025 È LEGGE

È stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 142, la Legge 19 giugno 2025 n. 86, che converte il decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, contenente disposizioni urgenti in materia di acconti Irpef per l'anno in corso. L'obiettivo della norma è quello di prevenire un disallineamento tra il nuovo regime a tre aliquote e il precedente sistema di calcolo degli acconti e delle addizionali 2025 a quattro aliquote, che avrebbe così prodotto un maggior carico fiscale su alcune categorie di lavoratori. La legge di conversione non ha apportato modifiche al testo originario, confermando che anche per gli acconti Irpef 2025 si applicano le nuove aliquote e detrazioni previste dalla legge di Bilancio 2025: 23% fino a 28.000 euro; 35% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre i 50.000 euro. Contestualmente, la detrazione per lavoro dipendente passa da.1.880 euro a 1.955 euro.

IN GU IL DL DI SOSTEGNO AI COMPARTI PRODUTTIVI

Pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 146 dello scorso 26 giugno il Decreto legge n. 92/2025, in vigore dallo scorso 27 giugno recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. Il provvedimento prevede (art. 1) finanziamenti fino a un massimo di 200 milioni di euro per il 2025 da destinare all'ex Ilva Spa in amministrazione straordinaria. Da segnalare, all'articolo 3, le semplificazioni per gli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale. Nel dettaglio, per gli investimenti superiori ai 50 milioni di euro, localizzati all'interno delle aree industriali ex Ilva e nelle aree esterne, purché correlati alla funzionalità dello stabilimento, "l'investitore può chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del Dl. n. 104/2023, convertito con modificazioni, dalla L. n. 136/2023". L'articolo 6 del provvedimento si concentra sull'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa. In particolare i datori di lavoro che richiedono e ottengono quest'anno l'autorizzazione a utilizzare l'integrazione salariale straordinaria "sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale (comma 1, art.5, Dlgs. n. 148/2015) per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto". Esonero che non spetta o si interrompe nel caso in cui il datore di lavoro attivi "una procedura di licenziamento collettivo". Indicate, infine, agli articoli 7 e 8, le misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese e ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva e, all'articolo 10, le misure in favore delle imprese del settore moda. Il provvedimento è stato illustrato da Mauro Marrucci, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell'ultima puntata di stagione di "Diciottominuti - uno sguardo sull'attualità".

- *CPB: in GU il decreto correttivo*
- *DL fiscale in GU*

BONUS GIOVANI: DA LUGLIO CON INCREMENTO NETTO DELL'OCCUPAZIONE

Da luglio la fruizione dell'esonero contributivo previsto dal Bonus Giovani è subordinata al rispetto dell'incremento netto dell'occupazione. Il requisito viene ora esteso a tutte le assunzioni/trasformazioni, a decorrere dal 1° luglio 2025, su tutto il territorio nazionale, non circoscrivendosi soltanto a quelle effettuate in zona ZES. Questa l'ultima novità relativa all'incentivo previsto dall'articolo 22 del Decreto Coesione. È l'**Inps** a darne comunicazione con il messaggio n. 1935/2025, successivo alla circolare n. 90, con cui l'Istituto ha fornito le indicazioni per gestire gli adempimenti previdenziali relative al bonus in esame. Si legge nel messaggio che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che la Commissione europea, a seguito di un'ulteriore interlocuzione, ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all'occupazione per i giovani, "l'aumento netto del numero totale di lavoratori nell'impresa". Di conseguenza, tale condizione di ammissibilità viene richiesta, analogamente a quanto già previsto per la legittima fruizione dell'esonero Donne e per l'esonero Giovani (comma 3, art. 22, Decreto Coesione), anche per l'esonero Giovani di cui al comma 1 dello stesso articolo 22. L'Istituto ha, pertanto, aggiornato le procedure attuative e il modulo di domanda già in uso.

- *Gestioni speciali artigiani e commercianti e separata: la compilazione del quadro RR*
- *Assegno di integrazione salariale: le indicazioni Inps*
- *Modifiche alla procedura di accertamento della disabilità: introdotto il certificato medico integrativo*
- *Agricoli: notifica automatica in caso di esito negativo*
- *Nuovo servizio di videochiamata dal 1° luglio 2025*
- *NASpI: le istruzioni Inps sul nuovo requisito contributivo*

- *Spettacolo: requisiti d'accesso e presentazione istanze per l'IDIS*
- *Contratti di solidarietà: ecco le imprese ammesse a fruire dello sgravio*
- *Artigiani e Commercianti: avvisi bonari per le rate di agosto e novembre 2024*
- *Tasso interessi e sanzioni Inps dall' 11 giugno 2025*
- *Imprese agricole colpite da calamità: le istruzioni per le agevolazioni contributive*
- *Incentivo posticipo pensionamento: le istruzioni Inps*
- *ISCRO 2025: domande dal 16.06*
- *DOT: l'assistente virtuale dell'Inps*
- *Aree di crisi industriale complessa: trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

LAVORATORI AGRICOLI: RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE 2025

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha pubblicato il Decreto prot. 365 dell'11 giugno 2025, con la determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2025.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 28 della L. 88/1989) il reddito medio convenzionale giornaliero, per il 2025, è determinato nella misura di euro 65,19 ai fini del calcolo dei citati contributi e della misura delle pensioni. Il decreto conferma che il reddito medio dei mezzadri e dei coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per il 2025, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, per la categoria dei salariati fissi. Se sono previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerate è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

❖ *Linee guida IA nel mondo del lavoro: pubblicato report della consultazione pubblica*

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ATTIVITÀ D'UFFICIO: ECCO COME APPLICARE LA VOCE DI TARIFFA 0722

Con la circolare n. 38 del 24 giugno scorso, l'**Inail** ha fornito ulteriori precisazioni sull'applicazione della voce di tariffa 0722 delle Tariffe dei premi 2019, relativa alle attività d'ufficio, integrando quanto già specificato con la circolare n. 28/2021. Il documento, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha portato al riconoscimento della tutela assicurativa anche per il personale impiegatizio addetto all'uso di videoterminali e macchine da ufficio, chiarisce nel dettaglio l'ambito applicativo della voce 0722. Introdotta nel 2000 in sostituzione della precedente 0813, la voce 0722 ha oggi l'attuale declaratoria: "Attività d'ufficio. Attività di call center e di sportelli informatizzati. Compreso l'uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici." Tra le attività rientranti si citano l'utilizzo di computer, videoterminali, registratori di cassa (in ambito non commerciale), gestione di ordini e fatture, amministrazione del personale, assistenza da remoto alla clientela. Viene così confermata l'assicurabilità per tutte le mansioni svolte in ambito amministrativo, con strumenti elettrici/elettronici, anche presso studi professionali o aziende di settori non terziari. Sono invece escluse: le attività di cassa in ambito commerciale (inserite altrove), le attività di sviluppo software, assistenza informatica e realizzazione siti web, ora classificate nella voce 0726 e le attività svolte con videoterminali in ambienti produttivi (es. controllo di impianti industriali, gestione di magazzini automatizzati), che seguono la classificazione del ciclo produttivo di riferimento. L'Istituto chiarisce infine i casi specifici di studi medici, strutture ricettive, associazioni sportive dilettantistiche, oltre all'inclusione – con specifici riferimenti normativi – di giornalisti subordinati e giudici onorari.

- *Infortuni sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione delle prestazioni 2025*
- *Inail, aggiornati i tassi di interesse su rateazioni e sanzioni*
- *Bando ISI 2024: oltre 4800 progetti per l'agricoltura primaria*

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PRIVACY: SANZIONE AL DATORE PER USO ILLECITO DEI POST DEL LAVORATORE SUI SOCIAL

420mila euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a una società per aver usato in modo illecito i post diffusi dal lavoratore sui propri profili social, conversazioni su WhatsApp condivise da colleghi e messaggi privati su Messenger e inerenti al rapporto di lavoro. A stabilire l'illiceità del trattamento dei dati è il **Garante della Privacy** con provvedimento dello scorso 21 maggio, interpellato dalla lavoratrice licenziata dalla società che aveva usato i contenuti delle conversazioni per motivare le contestazioni disciplinari a suo carico. Secondo le conclusioni dell'Autorità, non rileva la difesa del datore di lavoro che riferiva di aver ricevuto da terzi stralci e contenuti dei messaggi e, dunque, di non aver avuto un "ruolo attivo" nella ricerca di informazioni. Alcune operazioni di trattamento – si legge nel provvedimento – risultano "non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali". Legittima l'aspettativa di riservatezza da parte della dipendente "sui contenuti condivisi con una cerchia determinata di destinatari, tenuto conto che si trattava di una comunicazione avvenuta nell'ambito di una chat, su un gruppo chiuso di Facebook, con la conseguenza che l'utilizzo di tali contenuti da parte di un terzo avrebbe necessariamente richiesto l'effettuazione di un previo bilanciamento tra i diritti e gli interessi delle parti coinvolte". In linea generale – spiega il Garante – il titolare può utilizzare "i soli dati personali lecitamente raccolti, in forza di un'idonea base giuridica, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tenendo conto altresì del contesto in cui i dati sono stati raccolti". In conclusione, i dati personali pubblicati sui social network o disponibili in rete "non possono essere utilizzati indiscriminatamente e a ogni fine, solo perché accessibili a un numero più o meno esteso di persone". Pertanto, l'utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, dunque in assenza di una giustificazione normativa, ha aggiunto il Garante.

❖ *No alle impronte digitali per la rilevazione presenze*

CPB 2025-2026: ISTRUZIONI PER L'USO

Arrivano le istruzioni dell'**Agenzia delle Entrate** su come aderire al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, dopo le modifiche del decreto correttivo (D.Lgs n. 81/2025). A fare chiarezza è la circolare n. 9/E del 24 giugno scorso, che definisce, tra gli altri aspetti, i requisiti di accesso, cause di esclusione e condizioni di decadenza dal nuovo istituto riservato a titolari di partita IVA in regola con gli obblighi fiscali e coerenti con gli ISA. In particolare, possono accedere al concordato i titolari di partita IVA, in attività da almeno un anno, che risultino coerenti e congrui rispetto agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), o che siano esclusi dagli ISA ma con cause ammesse. È inoltre necessario presentare una dichiarazione dei redditi tempestiva e completa, non avere debiti erariali superiori a 5.000 euro (salvo rateazioni o sospensioni), e aderire in via telematica entro i termini stabiliti. Sono invece esclusi i soggetti in regime forfetario, i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni omesse o infedeli, che risultano evasori totali o parziali, che si trovano in liquidazione volontaria o in procedure concorsuali, che hanno riportato condanne per reati tributari nei cinque anni precedenti o che non sono in regola con i versamenti fiscali. La decadenza dal concordato, invece, può avvenire qualora il contribuente non rispetti gli obblighi dichiarativi o di versamento nei due anni coperti dal CPB, oppure in presenza di scostamenti significativi tra il reddito dichiarato e quello concordato, o ancora in caso di comportamenti elusivi, fraudolenti o simulatori. Anche la perdita dei requisiti soggettivi o oggettivi, così come la dichiarazione di ricavi o compensi effettivi superiori del 30% rispetto a quanto concordato, determinano la decadenza dal regime e il conseguente recupero delle imposte, con sanzioni e interessi.

- *Dichiarazione 2025: online le guide delle Entrate*
- *Modello 770 semplificato: prorogato al 30.09 l'invio del prospetto delle ritenute*
- *Bonus edilizi: novità e chiarimenti delle Entrate*

- *Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24*
- *Aiuti di Stato, ecco come regolarizzare le anomalie 2021*
- *Più tempo per la dichiarazione semplificata per i datori di lavoro con massimo 5 dipendenti*
- *Riallineamento delle divergenze contabili e fiscali: ecco i codici tributo*
- *Contributi all'INPS da destinare ad Enti Bilaterali: nuove causali contributo*
- *Transizione 4.0: nuovo codice tributo "7077"*

INTERPELLO

ZES UNICA E TRANSIZIONE 5.0: QUANDO VERIFICARE LA DIMENSIONE D'IMPRESA

Per accedere al credito d'imposta ZES Unica, la dimensione dell'impresa – media o grande – va verificata alla data della comunicazione integrativa, e non al momento della prima domanda. L'**Agenzia delle Entrate** lo chiarisce nella risposta all'interpello n. 168/2025, presentato da un'impresa che chiedeva se potesse mantenere i benefici previsti per le PMI anche nel caso in cui, nel frattempo, fosse diventata una grande impresa. Nel dettaglio - precisa l'Amministrazione finanziaria - la "fotografia" della dimensione aziendale ai fini del credito ZES va scattata solo dopo l'approvazione del bilancio 2024, cioè in occasione della comunicazione integrativa da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. Questo aspetto è determinante perché incide direttamente sulla percentuale di credito spettante: le PMI godono, infatti, di un'aliquota maggiore rispetto alle grandi imprese. Per quanto riguarda, invece, il credito Transizione 5.0, l'Agenzia sottolinea che la questione della dimensione non rientra tra le sue competenze, poiché la misura è gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal GSE. Nessuna indicazione, quindi, sul momento in cui va determinata la dimensione d'impresa per questa specifica agevolazione. Infine, in merito al divieto di doppio finanziamento, l'Agenzia ricorda che, pur essendo i due crediti formalmente cumulabili, non possono coprire le stesse spese con risorse pubbliche diverse. Per il corretto rispetto delle regole sul cumulo, l'Amministrazione rinvia alla circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato.

- *Regime impatriati: nessun ostacolo la sospensione del rapporto di lavoro*
- *Interessi, premi assicurativi e bonus edilizi nel lavoro autonomo: regime fiscale*
- *Trattamenti pensionistici integrativi: regime fiscale*
- *Regime forfetario: fuoriuscita dall'anno successivo in caso di iscrizione all'AIRE*

PRINCIPIO
DI DIRITTO

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ: COME CALCOLARE IL LIMITE DEL PATRIMONIO NETTO

L'**Agenzia delle Entrate**, con il principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025, fornisce chiarimenti rilevanti sul calcolo del limite massimo del contributo di solidarietà straordinario previsto dalla legge di Bilancio 2023 per le imprese operanti nel settore energetico. Il contributo straordinario è stato introdotto dalla Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 115–119, con l'obiettivo di intercettare gli extraprofitti generati da alcune imprese energetiche in un contesto di tensioni geopolitiche e aumento dei prezzi delle materie prime. L'Agenzia chiarisce che la quota di utile 2021 relativa ai derivati speculativi, valutati al fair value senza hedge accounting, concorre alla formazione del patrimonio netto rilevante. Quindi, se tali derivati hanno generato plusvalenze, queste andranno incluse nel valore da cui si calcola il tetto massimo del 25%. La novità sta nel riconoscimento esplicito della natura "non temporanea" di questi componenti, rafforzando l'idea che solo le componenti effettive e disponibili del patrimonio netto debbano limitare il contributo.

Le imprese obbligate devono rivedere il bilancio 2021 verificando:

- se vi siano derivati valutati al fair value in assenza di hedge accounting;
- se tali variazioni abbiano inciso positivamente sull'utile d'esercizio;
- se il patrimonio netto risultante sia stato correttamente computato nel limite del contributo.

TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al mese di maggio che è pari a 121,2. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di maggio è di 1,248960%.

Dipartimento Scientifico
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari